Cassazione civile sez. I, 30/04/2025, n. 11447

Svolgimento del processo

- 1. Risulta dal provvedimento impugnato che (*omissis*), avvocato creditore della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. n. 3/2012, nonché (*omissis*), debitrice sovraindebitata, difesa dal menzionato avvocato (*omissis*), hanno proposto reclamo ex art. 14-octies, comma 4 ed ex art. 10, comma 6, L. n. 3/2012 avverso il decreto di esecutività dello stato passivo della procedura di liquidazione del patrimonio di (*omissis*) n. 1244/2018 Trib. Viterbo, nella parte in cui erano stati decurtati i compensi dellâ??Avv. (*omissis*), chiedendo lâ??ammissione del credito in prededuzione e contestando la rideterminazione nel quantum. Gli opponenti hanno, inoltre, dedotto profili di inammissibilità attinenti allâ??ammissione allo stato passivo di altri creditori (BNL Spa, Intesa Sanpaolo Spa, CAF Spa).
- 2. Il Tribunale di Viterbo, con il decreto qui impugnato, ha rigettato il reclamo. Ha ritenuto il giudice del reclamo â?? senza integrare il contraddittorio nei confronti dei creditori concorrenti, di cui era stata dedotta lâ??inammissibilitĂ delle relative domande â?? ammissibili le domande tardive di ammissione al passivo da parte degli altri creditori, non essendovi nellâ??art. 14-sexies L. n. 3/2012 un dies ad quem per proporre domande tardive di credito e che, in mancanza di una norma espressa, si sarebbero dovute applicare le disposizioni relative al fallimento. Il giudice del reclamo ha, poi, escluso ogni interesse ad agire della sovraindebitata.
- **3**. Quanto, infine, al reclamo avverso lâ??esclusione della prededuzione e dellâ??intero ammontare del credito del reclamante Fontana, il giudice del reclamo ha ritenuto che la predeterminazione dei compensi del predetto non risultasse da documento avente data certa e, in ogni caso, non vi fosse prova della pattuizione di un compenso in epoca precedente lâ??apertura della procedura di liquidazione, ritenendo i compensi correttamente determinati secondo i parametri professionali. Ã? stato, infine, escluso il riconoscimento della prededuzione.
- 4. Propone ricorso per cassazione la sola debitrice sovraindebitata, affidato a sette motivi e ulteriormente illustrato da memoria. La parte intimata non si \tilde{A} " costituita in giudizio.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione allâ??art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 158, 276 cod. proc. civ., unitamente allâ??art. 24 Cost., per avere il Tribunale deciso la causa con un Collegio i cui componenti in precedenza avevano deciso altra causa, relativa al reclamo avverso il riparto finale proposto dalla medesima ricorrente. Osserva parte ricorrente che il collegio decidente sarebbe stato formato il giorno prima della decisione, per cui la ricorrente non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto alla ricusazione.

- **2**. Con il secondo motivo si deduce, in relazione allâ??art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 14-sexies, 14-terdecies L. n. 3/2012, nonché dellâ??art. 35 D.Lgs. n. 206/2005, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto ammissibili le domande tardive presentate dai creditori tardivi, ritenendosi inapplicabile estensivamente la disciplina della legge fallimentare alla disciplina della liquidazione del patrimonio.
- **3**. Con il terzo motivo si deduce, in relazione allâ??art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dellâ??art. 14-octies L. ult. cit. e dellâ??art. 112 cod. proc. civ., per essersi il giudice del reclamo pronunciato nel merito del progetto di stato passivo in ultrapetizione rispetto alle osservazioni del liquidatore.
- **4**. Con il quarto motivo si deduce, in relazione allâ??art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 100, 112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 14-ter e 14-ter decies L. n. 3/2012, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto insussistente lâ??interesse ad agire della ricorrente.
- **5**. Con il quinto motivo si deduce, in relazione allâ??art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697, 2704 cod. civ., dellâ??art. 112 cod. proc. civ., nonché dellâ??art. 24 Cost., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto insussistente la data certa quanto allâ??atto con cui Ã" stato conferito lâ??incarico allâ??Avv. (*omissis*) ed Ã" stato predeterminato il compenso.
- **6**. Con il sesto motivo si deduce, in relazione allâ??art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697, 2704 cod. civ., dellâ??art. 112 cod. proc. civ., nonché dellâ??art. 14-duodecies L. n. 3/2012, nonché ancora dellâ??art. 24 Cost., nella parte in cui il decreto impugnato ha escluso la prededuzione in relazione al compenso dellâ??avvocato difensore che ha proposto il ricorso per lâ??ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio.
- 7. Con il settimo motivo si deduce, in relazione allâ??art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dellâ??art. 2233 cod. civ., nonché dellâ??art. 13 L. n. 247/2012 e dellâ??art. 82, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui il compenso dellâ??Avv. (*omissis*) Ã" stato rideterminato in base ai parametri professionali.
- 8. Va preliminarmente rilevato come il decreto del Tribunale di Viterbo non Ã" stato impugnato dallâ?? altro reclamante (*omissis*). Inoltre, il Tribunale di Viterbo non ha integrato il contraddittorio nei confronti degli altri creditori tardivi (BNL Spa, Intesa Sanpaolo Spa, CAF Spa) in relazione ai quali crediti lâ?? Avv. (*omissis*) e la odierna ricorrente avevano proposto reclamo. Si premette che, secondo il principio di ragionevole durata del processo, può essere omessa lâ?? integrazione del contraddittorio nei confronti della parte che â?? pur essendo litisconsorte del giudizio in quanto parte del precedente giudizio di merito â?? non avrebbe in astratto nocumento dalla pronuncia di legittimità in caso di rigetto del ricorso (Cass., Sez. U., 26373/2008); principio esteso a tutte le ipotesi di inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. U., n.

6826/2010; Cass., n. 15106/2013; Cass., n. 11287/2018; Cass., n. 16141/2019; Cass., n. 12515/2018), ove lâ??altro originario appellante (o gli eventuali terzi pretermessi) non ricevano nocumento per non avere proposto impugnazione avverso la sentenza di appello (Cass., n. 33915/2024).

- 9. Il primo motivo Ã" inammissibile, con assorbimento dellâ??ulteriore tema che, nel caso concreto, non sussisterebbe una causa di ricusazione, trattandosi di pronuncia del Tribunale assunta in altro procedimento (impugnazione del riparto finale) in cui era parte in causa lâ??odierna ricorrente. Lâ??istanza di ricusazione del giudice deve essere depositata non oltre il secondo giorno prima della udienza, in applicazione dellâ??art. 52, comma 2, cod. proc. civ. atteso che la fattispecie contemplata da tale norma â?? quella cioÃ" in cui al ricusante Ã" noto il nome dei giudici che sono chiamati a decidere la causa â?? resta realizzata dalla conoscibilità dei membri del collegio che il ricusante medesimo ha acquisito con la pregressa ricezione dellâ??avviso dâ??udienza, in correlazione alla sua facoltà di consultare il ruolo messo a disposizione in cancelleria; non essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacità del giudice, la parte, che non abbia esercitato lâ??onere di ricusazione, non può â?? salva la prospettazione di un vizio procedurale (Cass., n. 25251/2024) â?? far valere, in sede di impugnazione, la violazione dellâ??obbligo di astensione del giudice come motivo di nullità della sentenza (Cass., n. 16831/2022).
- 10. I motivi dal secondo al settimo sono inammissibili per difetto di interesse dellâ??odierna ricorrente a impugnare le ammissioni dei crediti allo stato passivo della procedura di liquidazione del patrimonio. Come osservato dal Pubblico Ministero, questa Corte ha escluso â?? in tema di procedimento fallimentare â?? la legittimazione del fallito a impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo, non solo perché privi di definitività e con efficacia meramente endoconcorsuale, ma anche per quanto disposto dallâ?? art. 43 L.Fall., che sancisce, per i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, la legittimazione esclusiva del curatore; impostazione, questa, corroborata dallâ??espressa previsione di cui allâ??art. 98 L.Fall., a tenore del quale il decreto con cui il giudice rende esecutivo lo stato passivo non Ã" suscettibile di denunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ivi disciplinate, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito (Cass., n. 29156/2024; Cass., n. 7407/2013).
- 11. Tali principi, diversamente da quanto ritenuto dal Pubblico Ministero, operano anche in tema di procedura di liquidazione, ancorché in mancanza di norma denegativa espressa, dovendosi ritenere che il liquidatore si sostituisce al debitore nei rapporti patrimoniali del debitore e che in sede di formazione dello stato passivo non vi Ã" alcuna legittimazione del debitore a impugnare. Depone in tal senso, in primo luogo, lâ??equiparazione del decreto di apertura della liquidazione al fallimento (art. 14-quinquies, comma 3, L. n. 3/2012), da cui discende lâ??improcedibilità delle azioni cautelari ed esecutive e lâ??inopponibilità dellâ??acquisto di diritti di prelazione per crediti anteriori (art. 14-quinquies, comma 2, lett. b) L. ult. cit.). Evidente, in questo caso,

lâ??effetto sostitutivo del liquidatore â?? come per il curatore â?? ai creditori nel far valere lâ??inopponibilità sia degli atti di alienazione (art. 2913 cod. civ.), sia dei titoli di prelazione che richiedano formalità trascrizionali ai fini dellâ??opponibilità ai creditori (art. 2916, nn. 1 e 2, cod. civ.), di cui il liquidatore si giova al pari del curatore fallimentare (Cass., n. 12061/2019). Parimenti, il liquidatore fruisce â?? a tutela degli interessi dei creditori â?? degli stessi effetti di cui gode il creditore pignorante sui singoli beni, quali gli atti che limitano la disponibilità dei beni non aventi data certa (art. 2915, primo comma, cod. civ.).

- 12. Tali disposizioni sostanziali, implicitamente richiamate dallâ??art. 14-quinquies, comma 3, L. n. 3/2012, connotano il ruolo del liquidatore nella gestione (prima che nella liquidazione) del patrimonio di liquidazione, di cui il liquidatore ha lâ??amministrazione (art. 14-novies, comma 2, L. cit.), equiparando â?? nella sostanza â?? la gestione dei beni compresi nel patrimonio di liquidazione alla gestione dei beni compresi nel fallimento (art. 31 L.Fall.).
- 13. Ulteriormente rilevante appare, in termini evolutivi rispetto al caso di specie (a termini dellâ??art. 18, comma 2, d. L. n. 179/2020), la disposizione di cui allâ??art. 14-decies, comma 2, L. n. 3/2012, secondo cui â??il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civileâ?•. Il liquidatore â?? non diversamente dal curatore del fallimento (art. 66 L.Fall.) â?? subentra nellâ??azione revocatoria ordinaria o può anche intraprenderla e così â??esercitaâ?• prerogative proprie dei creditori del sovraindebitato.
- 14. Se questo \tilde{A} " il ruolo che il liquidatore assume nella gestione (e nella liquidazione) dellâ??attivo, ovvero nellâ??esercizio di azioni proprie dei creditori volte a soddisfarsi su beni di terzi in forme analoghe a quanto prevede lâ??art. 602 cod. proc. civ., il medesimo ruolo il liquidatore deve rivestirlo anche in sede di formazione dello stato passivo. Lo stato passivo della procedura di liquidazione del patrimonio Ã" finalizzato a collocare nel successivo piano di riparto i diritti dei creditori sul ricavato della liquidazione, non diversamente da quanto avviene nel fallimento. Nel fallimento, il curatore â?? quando accerta un credito ai fini dellâ??opponibilitÃ alla massa â?? opera quale terzo rappresentante della massa e, in questa veste, accerta lâ??opponibilità delle scritture private che documentano le pretese dei creditori ex art. 2704, primo comma, cod. civ. (Cass., n. 28214/2024), non diversamente da quanto accadrebbe ai fini dellâ??opponibilità dei crediti ad opera dei creditori intervenuti in sede esecutiva. Censure, quelle relative allâ??opponibilitA dei crediti, non a caso oggetto anche del presente giudizio con il quinto motivo di ricorso. Si tratta di doglianze che non possono essere riferibili allâ??operato del debitore (che ha dato causa allà??atto che si vuol rendere non efficace a vantaggio della massa), ma allâ??operato di un creditore, ovvero di un soggetto che ne eserciti i diritti allâ??interno della procedura concorsuale e che vengono promosse dal liquidatore in rappresentanza, appunto, della massa dei creditori.

- 15. Assumendo, pertanto, il liquidatore il ruolo di rappresentante della massa allâ??interno dello stato passivo, egli non può ritenersi successore o avente causa del fallito. Benché lo statuto del liquidatore non faccia menzione di una disposizione analoga allâ??art. 43 L.Fall., che prevede la sostituzione processuale del curatore al fallito â?? né vi Ã" disposizione analoga allâ??art. 98 L.Fall., che individua i legittimati allâ??impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo (atteso il rinvio recettizio contenuto nellâ??art. 14-octies L. n. 3/2012 allâ??art. 10, comma 6, L. cit.) â?? tra i legittimati a impugnare i provvedimenti di esecutività dello stato passivo non può, pertanto, essere ricompreso il debitore, il quale non può sostituirsi, né può esercitare prerogative proprie dei creditori, non diversamente da quanto avviene per il fallimento (Cass., n. 29156/2024, cit.; Cass., n. 1197/2023).
- **16.** Soluzione, questa, conforme al principio affermato da ultimo da questa Corte, secondo cui â??la legittimazione a resistere al reclamo di cui al procedimento ex artt. 14-octies, 10, comma 6, L.3/2012 e 737 c.p.c., di indubbia natura contenziosa, spetti al liquidatore quale portatore degli interessi della massa dei creditoriâ?• (Cass., n. 10243/2025); ciò sul presupposto che â??la procedura di liquidazione ricalca, nelle sue linee essenziali, quella fallimentare: entrambe le procedure hanno, infatti, natura concorsuale in quanto investono lâ??intero patrimonio pignorabile del debitore insolvente o sovraindebitato determinandone lo spossessamento con amministrazione affidata al soggetto (curatore o liquidatore) al quale Ã" demandata la liquidazione del patrimonio finalizzata al soddisfacimento dei creditori concorsuali o coloro che â??partecipano alla liquidazioneâ?•â?• (Cass. ult. cit.).
- 17. Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto:
- â??in tema di procedura di liquidazione del patrimonio, non sussiste la legittimazione del debitore sovraindebitato a impugnare il decreto di formazione dello stato passivo a termini degli artt. 14-octies, comma 4 e 10, comma 6, L. n. 3/2012, attesa la posizione del liquidatore quale rappresentante della massa dei creditori, il quale esercita prerogative proprie dei creditori e non in qualità di avente causa del debitoreâ?•.
- **18**. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Non vi Ã" conseguentemente luogo e per quanto premesso a pronuncia relativa allâ??integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi, né a pronuncia sulle spese, in assenza di difese scritte dellâ??intimato. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dellâ??art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dallâ??art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2025.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2025.

Campi meta

Massima: In tema di procedura di liquidazione del patrimonio, il debitore sovraindebitato non \tilde{A} " legittimato ad impugnare il decreto di formazione dello stato passivo. Tale esclusione si fonda sulla posizione del liquidatore quale rappresentante della massa dei creditori, che esercita prerogative proprie dei creditori stessi e non agisce in qualit \tilde{A} di avente causa del debitore.

Supporto Alla Lettura:

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il sovraindebitamento, tema introdotto con la L. 3/2012, \tilde{A} " definito come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non \tilde{A} " pi \tilde{A}^1 in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Possono presentare istanza per la gestione delle crisi da sovraindebitamento:

- il consumatore;
- il professionista, artista, altri lavoratori autonomi;
- 1â??imprenditore minore;
- 1â??imprenditore agricolo;
- le *start-up innovative*.

Le procedure attivabili sono:

- ristrutturazione dei debiti del consumatore
- concordato minore
- liquidazione controllata dei beni
- esdebitazione del debitore incapiente
- procedure familiari

Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure Ã" lâ??esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, si può ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.